

Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità

Politiche giuridiche,
economiche e sociali

a cura di
Licia Califano

FRANCOANGELI

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità

**Politiche giuridiche,
economiche e sociali**

a cura di
Licia Califano

FRANCOANGELI

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE

La pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR).

I contributi pubblicati nel volume sono stati sottoposti a un processo *double blind peer review* che ne attesta la qualità scientifica.

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

I. *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità. Politiche giuridiche, economiche e sociali. Riflessioni introduttive*

LICIA CALIFANO

pag. 9

1. Premessa metodologica 9 – 2. «Siamo ciò che mangiamo»: un approccio filosofico per costruire un ponte tra prospettiva giuridica... 11 – 3. ... e dimensione economica 13 – 4. Il modello costituzionale italiano ed i suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali nel dialogo con l'Unione europea 16 – 5. Uno sguardo ai profili di diritto comparato 24 – 6. La responsabilità civile e penale nel settore alimentare e la tutela del consumatore 26

II. *Il dovere di nutrire*

M. PAOLA MITTICA

» 31

1. Premessa 31 – 2. Il riconoscimento del diritto al cibo 34 – 3. Parole e parole 44 – 4. Il nutrimento come esperienza del mondo 51

III. *Tutela dell'ambiente, revisione costituzionale e sicurezza alimentare. Considerazioni a margine della l. cost. n. 1 del 2022*

MASSIMO RUBECHI

» 57

1. Tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare: un nesso stretto 57 – 2. La tutela dell'ambiente nell'ordinamento

costituzionale italiano (cenni) 58 – 3. Tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare e diritto al cibo 63 – 4. Revisione costituzionale, tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare 67 – 5. Un primo bilancio e alcune prospettive 72

IV. *Cibo, religione, scuola: impatto sostenibile nella società multietnica*

ALBERTO FABBRI

pag. 75

1. La cultura religiosa alimentare 75 – 2. Il diritto alle scelte alimentari 78 – 3. La gestione del multiculturalismo a scuola sul fronte dell'educazione alimentare e del servizio mensa 82 – 4. Scenari aperti: un nuovo possibile modello di integrazione? 88

V. *La sicurezza alimentare come formante del costituzionalismo ambientale*

GIULIASERENA STEGHER

» 93

1. Riflessioni introduttive sulle tematiche ambientali 93 – 2. Il tema della sicurezza alimentare 98 – 3. Trasformazioni costituzionali verso una "green constitution"? 103 – 4. Alcune notazioni di sintesi 111

VI. *La rilevanza della sicurezza alimentare e del diritto al cibo nel commercio internazionale. Riflessioni sulla rinegoziazione dell'Accordo OMC sull'Agricoltura*

EDOARDO ALBERTO ROSSI

» 115

1. Introduzione 115 – 2. Il diritto al cibo nell'ordinamento internazionale 117 – 3. Il complicato bilanciamento tra diritto al cibo e liberalizzazione degli scambi commerciali nella rinegoziazione dell'Accordo OMC sull'Agricoltura 128 – 4. Conclusioni 139

VII. *La responsabilità civile del produttore nel diritto alimentare*

ROBERTA S. BONINI

» 143

1. Introduzione: la normativa, il responsabile e i prodotti 143 – 2. La responsabilità per danno da alimento di-

fettoso: difettosità e sicurezza 151 – 3. I responsabili, il concorso del danneggiato e le altre norme del Cod. cons. applicabili 156 – 4. Le cause di esonero dalla responsabilità 160 – 5. Oltre la responsabilità da prodotto difettoso 162 – 6. Omissione di informazioni nell'etichetta 163

VIII. *L'industria agroalimentare e il decreto legislativo n. 231 del 2001. Lo strumento dei modelli di organizzazione e gestione*

CECILIA ASCANI

pag. 167

1. Premessa 167 – 2. Il quadro nazionale e sovranazionale in tema di responsabilità penale delle industrie agroalimentari 168 – 3. L'oggetto dei reati agroalimentari: l'alimento 172 – 4. Le principali ipotesi di reato contestabili all'Ente operante nel settore agroalimentare 174 – 5. La *mission* del decreto legislativo n. 231/2001 e la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione da parte dell'industria agroalimentare 181

IX. *Transizione verde nella filiera alimentare. Il settore della carne*

PAOLO POLIDORI, ROSALBA ROMBALDONI

» 189

1. Alcune considerazioni iniziali e il piano di lavoro 189 – 2. Cibo per tutti? Evoluzione della sotto-nutrizione 193 – 3. Gli effetti della qualità del cibo sulla salute delle persone e sull'ambiente 198 – 4. Produzione, consumo e impatti del settore, le caratteristiche della filiera della carne 204 – 5. Gli interventi possibili in termini di *policy*: alcune suggestioni 208

GLI AUTORI

» 215

I. SICUREZZA ALIMENTARE, DIRITTO AL CIBO,
ETICA DELLA SOSTENIBILITÀ.
POLITICHE GIURIDICHE, ECONOMICHE E SOCIALI.
RIFLESSIONI INTRODUTTIVE

LICIA CALIFANO

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. «Siamo ciò che mangiamo»: un approccio filosofico per costruire un ponte tra prospettiva giuridica... – 3. ... e dimensione economica. – 4. Il modello costituzionale italiano ed i suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali nel dialogo con l'Unione europea. – 5. Uno sguardo ai profili di diritto comparato. – 6. La responsabilità civile e penale nel settore alimentare e la tutela del consumatore.

1. Premessa metodologica

Esiste un nesso inscindibile fra mangiare sano e rispetto degli equilibri ambientali, così come si fa sempre più strada la consapevolezza della stretta relazione fra abitudini alimentari e modi di produzione del cibo. Una transizione necessaria verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili, che potrà realizzarsi solo attraverso un serio e profondo intervento della politica e del diritto.

In questa prospettiva uno studio sulla sicurezza alimentare trova la sua ragione e la sua corretta collocazione nell'ambito del più ampio «diritto all'alimentazione» che, per sua stessa natura, richiede un approccio multidisciplinare, capace di evidenziarne specificità, profili di reciproca integrazione, sovrapposizioni e, ancor più, sappia cogliere l'equilibrio possibile fra interessi contrastanti che seguono percorsi non necessariamente lineari e coerenti. Il diritto al cibo interseca, infatti, oltre la sicurezza alimentare, altre importanti materie: dalla tutela della salute ai rapporti fra Stato e Unione europea, dall'ordine pubblico e profilassi

internazionale sino alla tutela dell'ambiente. E se un ruolo fondamentale in questo percorso verso uno sviluppo sostenibile spetta certamente al cittadino consumatore, il nostro studio non potrà prescindere dall'analisi di mercato e dai profili di responsabilità civile e penale a tutela del consumatore.

Per altro verso, se nelle società meno evolute è prevalente il problema della quantità alimentare, nelle società avanzate sussiste la questione relativa alla qualità alimentare, perché globalizzazione dei mercati da un lato e, dall'altro, un progresso tecnologico applicato allo scopo di ottenere al minore costo alimenti «non convenzionali» sostitutivi di quelli tradizionali, presentano numerosi rischi per la salute delle persone.

È noto, peraltro, che anche in ragione di ciò a livello di Unione europea il principio organizzativo che caratterizza la disciplina è la distinzione fra l'attività di valutazione del rischio per la salute umana e l'attività di gestione del rischio stesso. Una organizzazione del settore, insomma, funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela della salute che si configura come diritto fondamentale dei cittadini europei e criterio fondativo di monitoraggio e gestione del rischio.

Sullo sfondo della ricerca, la prima domanda ineludibile di carattere generale è se, guardando al futuro delle nostre società certamente più ricche, ma fortemente aggredite dalla mercificazione di ogni aspetto della vita compresa, come già osservato, quella del cibo di massa a basso costo, vogliamo continuare ad affidare il nostro mondo alle logiche di un'economia basata esclusivamente sul profitto, comprimendo e confondendo l'identità della persona su quella del consumatore oppure se, a partire da un'interpretazione evolutiva delle previsioni costituzionali, non sia preferibile seguire la strada di affinare gli strumenti giuridici e politici per meglio garantire a tutti i diritti fondamentali della persona.

Se accettiamo una impostazione logica e metodologica che considera la sicurezza alimentare soltanto quale *safety*, nella prospettiva di soddisfare un consumatore sul piano della tutela della qualità del cibo e di conseguenza della salute, il rischio è incrementare meccanismi di esclusione e di disparità sociale sulla base delle possibilità di accesso all'acquisto di cibo salutare.

Diversamente, seguendo un orientamento che accoglie un concetto ampio di sicurezza alimentare, esteso a tutte le sue possibili accezioni (*food security*, *food safety* e diritto al cibo secondo le preferenze di

ciascuno), quale profilo caratterizzante il presente progetto di ricerca, il cibo diviene una chiave di accesso al mondo: una prospettiva attraverso cui osservare criticamente il sistema di vita delle nostre società, in rapporto ai modelli economici e di sviluppo con riferimento alla produzione e alla commercializzazione del cibo, alla tutela dell'ambiente naturale, alle politiche pubbliche perseguite attraverso scelte normative.

2. «Siamo ciò che mangiamo»: un approccio filosofico per costruire un ponte tra prospettiva giuridica...

Se condividiamo la celebre affermazione del filosofo tedesco L. Feuerbach che “Noi siamo quello che mangiamo”, è in particolare proprio l'approccio di studio filosofico a orientare e tracciare le coordinate del nostro studio.

Come ci ricorda Paola Mittica nel suo contributo, infatti, la sicurezza alimentare, intesa nella sua più ampia accezione di diritto al cibo, è uno dei più fondamentali tra i diritti fondamentali, poiché preordinato al rispetto del diritto alla vita: *«a nessun essere umano può essere garantito il diritto alla vita se non viene contestualmente garantito il diritto all'accesso al cibo, e ad un cibo sicuro, cioè quantitativamente sufficiente a soddisfare il bisogno essenziale dell'uomo di alimentarsi in condizioni soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario».*

Nel 2015 le Nazioni Unite sottoscrissero il programma di azione noto come Agenda 2030 suddiviso in 17 punti, dei quali «no hunger» è il secondo, immediatamente dopo «no poverty».

La sicurezza alimentare, in una prospettiva di analisi analitica, viene correntemente declinata seguendo tre distinti profili: il *food security* che traduce il significato di disponibilità degli approvvigionamenti alimentari, ossia quantità alimentari necessarie a soddisfare il bisogno naturale ed irrinunciabile dell'uomo di alimentarsi per vivere (diritto al cibo *tout court* o sicurezza alimentare quantitativa); il *food safety* che serve invece ad esplicitare l'altro significato del sintagma stesso, ossia di sicurezza delle derrate alimentari sotto il profilo igienico-sanitario (diritto al cibo sano e di qualità o sicurezza alimentare qualitativa); e infine il diritto al cibo secondo le preferenze di ciascuno, nel senso che non esiste soltanto il diritto al cibo, ma anche il diritto al cibo conforme alle tradizioni culturali della persona.

Tutti e tre questi aspetti hanno come presupposto etico il valore del diritto al cibo anche in rapporto, e forse prima di tutto, alla dimensione esistenziale. Il principio del diritto al cibo, in questa prospettiva di analisi, di per sé superiore al concetto di sicurezza alimentare, è essenziale nell'orientare le politiche poiché consente di indagare, in modo sistematico, i limiti di un modello socio-economico non fondato sui diritti, bensì sulla prevaricazione del più forte sul più debole. La fame non è un accidente casuale, ma un prodotto di un sistema che non funziona, di politiche che non sono mirate a soddisfare il diritto al cibo, che non riconoscono la preminenza e la centralità dei piccoli contadini e produttori di cibo, delle donne, dei gruppi più svantaggiati e vulnerabili, dell'importanza di modelli di consumo sostenibile, di modelli di commercio rispettosi dei diritti e delle persone, così come indicato dal principio del «non lasciare nessuno indietro» posto alla base di Agenda 2030.

Esperienze importanti come quella del *Global Network Against Food Crises*¹ muovono da questa visione, che certamente è significativa sul piano dell'analisi delle complesse e diverse situazioni di crisi alimentare a livello globale in relazione alla elaborazione delle possibili politiche di intervento; ciò nondimeno dal punto di vista teorico si muove sempre all'interno dello stesso paradigma politico-economico, senza riuscire a generare una diversa prospettiva, un modo differente di conoscere e costruire il mondo. Una prospettiva, quest'ultima, che spiega il significato e l'importanza di indagare le ragioni del fondamento giuridico del diritto al cibo, entrando nel merito della sua natura stessa di diritto «esistenziale», capace di mettere in gioco l'intera esistenza della persona umana che, proprio attraverso il cibo, compie esperienza e apprendimento del mondo e, al contempo, si realizza al livello della socialità e della comunità politica.

1. Nel 2016, nel corso del primo Summit Umanitario Mondiale, viene fondato il *Global Network Against Food Crises* (dalla Commissione Europea per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dal Programma Alimentare Mondiale (WFP). La Rete globale contro le crisi alimentari è un'alleanza di attori umanitari e di sviluppo uniti dall'impegno ad affrontare le cause profonde delle crisi alimentari attraverso una maggiore condivisione di analisi e conoscenze e un coordinamento rafforzato. Tra le tante istituzioni questa si segnala per l'ottimo sito web – www.fightfoodcrises.net – che riporta anche le più recenti notizie sul Pre-summit del 26-28 luglio 2021 presso la FAO a Roma preparatorio al summit di settembre a New York.

Il cibo, insomma, seguendo il filo conduttore del contributo di Paola Mittica, è al centro dell'esistere, nell'accezione più completa dello stare al mondo, e non soltanto del sopravvivere: porta di accesso al mondo attraverso il Sé più reale, vale a dire il corpo, in una prospettiva che osserva il corpo non più soltanto come una macchina da tenere in efficienza, ma come il luogo della più completa e autentica esperienza del mondo e delle relazioni.

Un accesso che può essere sia positivo che negativo, in relazione al nutrimento che ognuno riceve, si dà, o riesce a darsi. Di qui la necessità di creare e mettere in opera i presupposti affinché il cibo possa realizzarsi come cura del Sé e del mondo nella relazione con l'altro da sé.

Un ragionamento sul diritto al cibo che intercetta l'etica, non soltanto in termini di impegno nella realizzazione delle condizioni più inclusive possibili di accesso al cibo (in quantità, qualità e possibilità di scelta), ma anche nella capacità di maturare, attraverso la comprensione del valore del cibo nell'esperienza del corpo senziente, una apprensione più intima e diretta di se stessi e del mondo e, di riflesso a questa nuova consapevolezza, la distanza critica necessaria per valutare le scelte dell'uomo. Un concetto di responsabilità che si amplia e si approfondisce, andando a confluire nella sfida che la contemporaneità ha lanciato da tempo al pensiero etico, affinché sia assicurato il diritto di esistere alle generazioni future.

3. ... e dimensione economica

Il tema del cibo presenta sicuramente numerosi aspetti che possono essere studiati utilizzando categorie di analisi tipiche della scienza economica. Riprendendo le tre definizioni sopra utilizzate, quella di *food security* (garanzia di cibo in giusta quantità per tutti), *food safety* (garanzia di cibo di qualità adeguata) e cibo per tutti secondo i propri gusti e le proprie preferenze, emergono immediatamente correlazioni con alcune delle categorie proprie dell'analisi economica attraverso cui ci conduce il saggio di Paolo Polidori.

Una prima considerazione è strettamente legata all'individuazione del *quantum* da assicurare a ciascun individuo. Questo esercizio, da un punto di vista esclusivamente quantitativo, non sembra essere troppo

difficile in quanto tale parametro può essere considerato di tipo tecnico: es. fabbisogno di calorie giornaliere per una crescita fisiologicamente equilibrata. Ogni individuo dovrebbe poter disporre di una quantità di cibo maggiore o (al limite) uguale al fabbisogno giornaliero in grado di garantire una crescita e una vita sana.

Una seconda considerazione, ben più complessa, riguarda invece l'individuazione del miglior assetto istituzionale (o di mercato) in grado di assicurare tale *quantum*. Qui le difficoltà aumentano. Come è noto il mercato delle *commodities* alimentari è un universo molto ampio che contempla: a) la produzione fisica delle derrate alimentari, la loro raccolta, distribuzione e commercializzazione; b) la dimensione «volatile» di questo mercato studiato dall'economia finanziaria specializzata (derivati, futures, contratti a termine, ecc.); c) l'impatto che la politica economica e le politiche di regolamentazione hanno avuto e hanno nell'attuale assetto del mercato delle *commodities*, si pensi ad esempio alla politica agricola dell'Unione europea e al ruolo strategico che, da sempre, l'indipendenza alimentare ha avuto nelle scelte politiche degli Stati nazionali.

Tutti e tre i profili sopra menzionati, come ben si comprenderà leggendo il contributo, sono plasmati dalle norme che ne regolano il funzionamento; in questa prospettiva parlare di diritto al cibo nella sfera dell'assetto istituzionale, correlato al *quantum* da produrre, appare senza dubbio un esercizio complesso che, per quanto concerne gli aspetti più consoni all'analisi economica, impone di individuare un ben definito assetto produttivo con il quale confrontarsi.

Tanto premesso, l'assetto istituzionale di riferimento non può che essere quello delle economie di libero mercato, all'interno delle quali deve essere collocata la riflessione su come riuscire a raggiungere l'obiettivo della *food security* a livello nazionale e sovranazionale. D'altra parte, come si ricorda nella premessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) «*Un fattore essenziale per la crescita economica è l'equità e la promozione e la tutela della concorrenza. La concorrenza non risponde solo alla logica del mercato, ma può anche contribuire ad una maggiore giustizia sociale*». Dunque, la concorrenza può e deve essere messa in condizione di garantire non solo efficienza in merito a quanto produrre, ma anche equità nella redistribuzione di quanto viene prodotto.

Importante, allora, affrontare il tema di come un'economia liberale possa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della *food security* in termini di efficienza tanto della produzione quanto della redistribuzione della stessa a livello nazionale e sovra-nazionale.

La seconda dimensione, quella del *food safety*, può avere anch'essa un'inevitabile ricaduta sulla riflessione di carattere economico. Infatti, l'insicurezza alimentare, intesa come cibo incompatibile con una corretta alimentazione, rappresenta una esternalità negativa (nel senso classico) legata al processo di produzione e distribuzione dei prodotti alimentari. Il controllo delle esternalità negative attraverso standard, sussidi o tassazione è da sempre oggetto principe dell'analisi economica in particolare dell'economia pubblica.

Per altro verso, se l'associazione fra cibo *unsafe* e diseconomia è facile ed immediata (anche se non è certo semplice l'individuazione degli strumenti più adatti al controllo degli effetti esterni negativi) più complessa appare essere, da un punto di vista economico, la definizione sia del confine fra che cosa sia *safe* e cosa non lo sia, sia l'individuazione del bilanciamento, o se vogliamo del grado accettabile di sostituzione, una volta che si abbandonano le definizioni di principio, fra quantità e qualità.

Torna così con forza il tema dell'individuazione e della definizione delle regole (imperative, *soft*, di *moral suasion* o di *default*) più adatte ad affrontare le questioni in oggetto. Un profilo di analisi che, come emergerà dalle riflessioni svolte, tende in parte a sovrapporsi con la terza dimensione della ricerca sopra proposta, quella del cibo per tutti secondo i propri gusti e le proprie preferenze.

Ad una analisi teorico-qualitativa dell'efficienza e dell'efficacia dell'attuale normativa in materia di sofisticazione degli alimenti, più propriamente legata all'assicurazione della qualità del cibo immesso sul mercato, si affiancheranno le tematiche legate alla libertà di scelta di cosa consumare secondo i propri gusti e le proprie preferenze, attraverso lo studio che le regole di *default* possono avere nel guidare le scelte individuali verso stili di consumo in grado di ridurre effetti esterni di medio periodo sia con riguardo alla tutela dell'ambiente (es. ridurre il consumo di carne da allevamenti intensivi – dunque argomento che si interseca anche con il tema del *food safety*), sia con riguardo alla salute individuale (es. favorendo una alimentazione sana e che non metta a rischio la salute umana).

4. Il modello costituzionale italiano ed i suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali nel dialogo con l'Unione europea

Si è già detto che questioni quali la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e i diritti delle generazioni future sono oggi di estremo interesse per gli ordinamenti e per la riflessione giuridica. A questi è possibile aggiungere quello della sicurezza alimentare, che sta assumendo una importanza di tutto rilievo, anche in ragione della contingenza. Non solo in considerazione del contesto pandemico e di quello della guerra, che hanno caratterizzato l'ultimo triennio e che naturalmente possono riverberare effetti, ma più in generale come corollario dei diritti fondamentali.

La Costituzione italiana non offre una definizione di cosa siano i diritti fondamentali, nemmeno con l'art. 2. Pur tuttavia, nonostante vi sia un certo grado di incertezza su cosa siano, gli stessi possono essere intesi come i bisogni elementari di ogni individuo.

Proprio il nostro testo fondamentale contiene un nutrito catalogo di diritti, palesandosi perciò come una vera e propria "Carta dei diritti". Benché tra questi non sia possibile individuare espressamente la sicurezza alimentare, la stessa può essere desunta, in ragione di una interpretazione estensiva, da una molteplicità di principi e diritti. Oltre al «carattere aperto» dell'art. 2, sulla cui natura la dottrina è pressoché unanime, è possibile corroborare il diritto alla sicurezza alimentare negli artt. 3, 9, 32, 36, 38 e 41. In questa prospettiva, si comprende come il diritto alla sicurezza alimentare assuma oggi un valore costituzionale pieno. Si è infatti registrata una vera e propria evoluzione, perché se in passato il legislatore si è limitato a disciplinare la sicurezza alimentare esclusivamente sotto i profili strettamente economici e igienico-sanitari, introducendo strumenti di vigilanza e controllo, nel corso del tempo sono state adottate misure aventi una duplice finalità: orientate non solo al sostegno della produzione alimentare, ma anche a garantire una adeguata fornitura di cibo sul mercato (sul punto si vedano le osservazioni di Massimo Rubechi, Edoardo Alberto Rossi e Roberta Bonini).

Se si volesse richiamare qui la celebre classificazione di Jellinek in merito alle generazioni di diritti che hanno ottenuto riconoscimento costituzionale, nell'ordinamento italiano la sicurezza alimentare – come osserva bene Massimo Rubechi – potrebbe essere considerata in un triplice

modo: come libertà negativa – e dunque («libertà dallo stato») – per cui, nel rispetto della propria autonomia, il singolo sceglie di alimentarsi secondo le proprie esigenze e i propri intendimenti, nonché nel rispetto del proprio credo (elemento approfondito da Alberto Fabbri); come diritto sociale, perché è solo grazie all'intervento pubblico dello Stato che è possibile non solo garantire a tutti i cittadini una sana alimentazione, ma al tempo stesso ridurre eventuali disuguaglianze sociali nell'accesso all'alimentazione. Indubbiamente la sicurezza alimentare si riconnette anche – e forse soprattutto – al diritto alla salute, per assicurare alla popolazione l'accesso a un cibo di qualità, scongiurando così la malnutrizione.

Peraltro, l'affermazione della cultura del cibo, particolarmente sostenuta negli ultimi anni, rappresenta nella sua evoluzione una valida chiave di lettura per cogliere il livello di tutela che l'ordinamento riserva al pluralismo socio-culturale proprio della società.

Tanto più se la dimensione alimentare viene ad essere valutata non solo come garanzia di una corretta applicazione di un processo di filiera fondata sulla tracciabilità, ma anche come spazio in cui trovano espressione le identità sociale e religiose della comunità.

In questo processo in cui il cibo è chiamato ad interagire con la dimensione propria della sicurezza alimentare e del diritto connesso, la mensa scolastica assume il significato di spazio di integrazione e condivisione. Come osserva Alberto Fabbri, la possibilità di scelta di cibi religiosamente qualificati, sulla base del diritto alla libertà religiosa, viene inserita tra le garanzie che l'ordinamento statale deve attivare, per promuovere un ambito di inclusione, anche sul modello della personalizzazione del menù scolastico. In questa prospettiva, è possibile parlare di un modello orientato a cogliere due aspetti legati al cibo proposto nelle mense scolastiche, declinato sulla base delle scelte religiosamente orientate. Il primo aspetto è connesso con l'esercizio della libertà religiosa, sulla possibilità di poter disporre di cibo religiosamente qualificato, e con la rilevanza degli elementi e istituti giuridici coinvolti nell'attivazione di questo processo.

Un secondo profilo interessa gli aspetti legati alla produttività, confezionamento e stoccaggio del cibo «religioso», e quali disposizioni normative devono essere rispettate per poter essere proposti.

Senza dimenticare che il cibo può svolgere un ruolo importante, vale a dire quello di strumento di mediazione culturale, per evidenziare

la funzione positiva dalle diversità alimentare nello spazio scolastico multiculturale.

Sulla base di quanto esposto sinora si può ben cogliere come si sia registrata una progressiva evoluzione non solo per quanto attiene al cibo stesso, ma soprattutto in termini di disciplina legislativa. Difatti, se fino al XIX secolo l'alimentazione era principalmente funzionale all'auto-consumo e al mantenimento degli stessi produttori agricoli, lo sviluppo della civiltà industriale segna il crescere della complessità della relazione tra produttore, cibo e consumatore.

Nel caso italiano, il primo intervento normativo organico in tema di diritto all'alimentazione e, più precisamente, in materia di igiene degli alimenti è rappresentato dal Decreto Regio n. 1265 del 1934 per effetto del quale si introduceva il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; provvedimento finalizzato al riordino della farraginosa e frammentaria produzione normativa settecentesca e ottocentesca degli Stati della penisola.

Sul piano dell'analisi di diritto costituzionale occorre anzitutto soffermarsi sul concetto di sicurezza e sulle molteplici accezioni che la migliore dottrina ha elaborato nel tempo.

In questa prospettiva va ricordato che se la sicurezza individuale concerne la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico-costituzionale, la sicurezza collettiva comporta la definizione dei limiti posti all'azione dei singoli individui in relazione tanto alla tutela ed alla promozione di altre sfere giuridiche soggettive, quanto all'adempimento di specifiche prestazioni a favore della collettività nel suo complesso. Ma, se il concetto di sicurezza contiene in sé il versante della limitazione dell'altrui libertà, tale limite per essere legittimo non può che provenire da un potere pubblico, sia esso legislativo o amministrativo.

Per altro verso, non è meno vero che nella elaborazione del diritto alla sicurezza alimentare oggi alle misure di stampo difensivo si affiancano, o meglio devono accompagnarsi, interventi di tipo propulsivo e di benessere, di qualità della vita in generale.

Considerazione che sposta l'analisi verso un percorso di verifica di quanto la sicurezza declinata, come già in precedenza sottolineato, in *safety* e *security* sia, nell'attuale assetto ordinamentale di tipo precauzionale, adeguatamente perseguita.

Da più parti si sottolinea quanto il principio di precauzione che guida le decisioni dell'UE e degli stessi Stati membri in materia di *safety*

sia lontano dal soddisfare efficacemente l'obiettivo della *security* intesa quale possibilità diffusa, universale di accesso ad una quantità di cibo sufficiente a condurre una vita attiva e sana: è il concetto di dignità della persona affermato dalle Costituzioni democratico-sociali del secondo dopoguerra.

Se *food safety* rimanda alle istanze di igiene e salubrità dell'alimento a tutela della salute umana – posto che è di tutta evidenza che l'alimento insicuro è quello alterato, contaminato da sostanze tossiche nocive per l'uomo – la base normativa è rappresentata dall'art. 32 della Costituzione. Una norma che correttamente declinata tutela il diritto alla salute non solo come diritto per gli indigenti ad ottenere le cure, ma come generale diritto al benessere ed alla qualità della propria vita.

Peraltro, lo stesso principio dello sviluppo sostenibile trova nel principio solidaristico enunciato dall'art. 2 della Costituzione una solida costruzione capace di sostenere una prospettiva di azione pubblica in grado di coniugare diritto ed etica e, per tale via, un raccordo fra tutela dell'ambiente e solidarietà quale presupposto di una disciplina sulla sicurezza alimentare capace di rivolgersi a chi non ha ancora accesso sufficiente al cibo.

Ad un quadro normativo che fatica a rispondere alle mutate esigenze sociali, in tempi recenti, da più parti, si è invocato un intervento costituzionale che, a partire da una esplicitazione della tutela ambientale in Costituzione, possa assicurare la protezione del diritto all'alimentazione in un mutato rapporto tra individuo-comunità e territorio nel complesso bilanciamento dei nuovi diritti. Esplicitazione su cui si è variamente insistito, anche nel corso della XVIII legislatura durante la quale sono stati presentati diversi progetti di legge costituzionale. A tal proposito, la prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica è stata impegnata nell'esame di quattro disegni di legge costituzionale², tutti rivolti a introdurre in Costituzione un esplicito riferimento alla

2. Il disegno di legge S. 212 (in testo unificato S. 2160, S. 1632, S. 1203, S. 83, S. 938, S. 1532, S. 1627) è stato approvato dal Senato nella seduta del 9 giugno 2021. Dopodiché è stato trasmesso alla Camera dei deputati che ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3156, abbinata con C. 15, C. 143, C. 240, C. 2124, C. 2150, C. 2174, C. 2315, C. 2838, C. 2914, C. 3181, il 14 giugno 2021. L'iter parlamentare si è concluso con l'approvazione definitiva l'8 febbraio 2022. Perciò, la legge costituzionale n. 1/2022 dell'11 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022. L'art. 9 della

tutela dell'ambiente, integrando l'art. 9. Nonostante le diversità contenutistiche – in ogni caso coerenti con i recenti sviluppi a livello internazionale, sovranazionale e nel quadro comparato – è stato elaborato un testo unificato che riprende il contenuto di diverse proposte presentate e abbinata, approvato da un'ampia maggioranza³.

Diritto ambientale e diritto al cibo presentano, infatti, molteplici connessioni che difficilmente potrebbero consentire di concepire il primo diritto disgiunto dal secondo. È noto quanto i processi produttivi siano influenzati dalla scarsità delle risorse disponibili prodotta dal consumo irrazionale, dal fattore climatico, dall'inquinamento. Occorre pensare a nuovi modelli, per garantire uno sviluppo sostenibile del sistema di produzione che sia in grado di dare risposta, da un lato, alla cre-

Costituzione reca perciò un comma aggiuntivo così formulato: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Inoltre, anche all'art. 41 della Costituzione sono state apportate modificazioni, per cui il secondo e il terzo comma recano anch'essi una nuova formulazione: «2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». «3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

3. Il disegno di legge De Petris e altri (A.S. 212) si è posto l'obiettivo di introdurre in Costituzione non solo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ma altresì gli obiettivi programmatici, dal momento che spetta alla Repubblica perseguire «il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti». Inoltre, il progetto di legge costituzionale specifica alcuni criteri direttivi che dovrebbero indirizzare l'attività del legislatore ordinario nella tutela di un «diritto fondamentale della persona e della collettività», quali precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione dei danni causati all'ambiente. Coerentemente con ciò, il DDL in questione ha contemplato anche l'inserimento all'interno dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della tutela degli animali, limitandosi al riconoscimento di una protezione della biodiversità e promozione di un più generico «rispetto degli animali». Proprio con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, il DDL ha previsto che gli animali siano riconosciuti come esseri senzienti e, per questo, è promosso e garantito «il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche». La Sen. De Petris ha presentato un altro disegno di legge (A.S. 83) che possiede contenuti analoghi in termini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma traslascia quello della protezione del mondo animale. Il terzo disegno di legge, di iniziativa del Sen. Perilli (A.S. 1203) è invece orientato a un intervento meno pronunciato, giacché si limita ad aggiungere un comma all'art. 9 Cost. per cui «la Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». La quarta e ultima proposta è quella di iniziativa della Sen. Gallone (A.S. 1532), di minore entità contenutistica, perché si limita ad aggiungere solamente la parola 'ambiente' nel secondo comma dell'art. 9 Cost.

scente domanda di cibo e, dall'altro lato, ridurre l'impatto delle attività umane sul clima e sull'ecosistema. In questo percorso il ruolo del diritto è duplice e ambivalente: da un lato, la scienza della sicurezza alimentare deve adoperarsi nel ri-disegnare con precisi contorni il modello alimentare, in una nuova accezione che non interpreti il «cibo» come solo valore mercantile e consumistico, ma anche interpretare, al tempo stesso, un ruolo attivo nel contribuire a sviluppare un nuovo paradigma tra ambiente, alimentazione e innovazione. Un panorama nel quale il diritto è chiamato ad abbracciare una complessa quanto centrale funzione regolatoria nella declinazione di un settore dove azione pubblico-statuale e iniziativa privata coesistono.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) richiama l'attenzione sulle materie "ambiente e alimentazione" individuando nella transizione verde una delle sei aree di intervento. Difatti, il Piano d'azione europeo sull'economia circolare e «*Dal produttore al consumatore*» sarà il fulcro dell'iniziativa *Green Deal* europeo mirata a raggiungere un nuovo equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse.

In particolare, la seconda linea strategica intende perseguire l'obiettivo di una «filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche del settore, riducendo le emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell'agricoltura di precisione e l'ammmodernamento dei macchinari. Si vogliono quindi sfruttare tutte le nuove opportunità che la transizione porta con sé in uno dei settori di eccellenza dell'economia italiana» (PNRR).

L'obiettivo, in considerazione del recentissimo PNRR, potrebbe essere quello di analizzare il complesso quadro normativo italiano, alla luce della giurisprudenza costituzionale italiana e della legislazione europea, cercando di comprendere se sia possibile parlare di modelli e, in questo caso, prendendo come riferimento alcune esperienze costituzionali nel quadro comparato.

Rivolgendo lo sguardo a livello sovranazionale, è doveroso ricordare come nell'alveo dell'Unione europea, l'ambiente rientra tra quelle competenze condivise tra Unione e Stati membri. Tra l'altro, non solo la protezione dell'ambiente rappresenta un obiettivo dell'Unione europea stessa, ma è altresì un diritto che ha ottenuto riconoscimento nella Carta

dei diritti fondamentali. Ed è in ragione dello stretto nesso sussistente che la legislazione relativa alla produzione di prodotti alimentari, comprende tanto la protezione dell'ambiente quanto la sua tutela. In questa prospettiva, benché l'obiettivo principale della legislazione alimentare sia orientato alla protezione degli interessi dei consumatori, si deve comunque tenere in considerazione l'ambiente, così come esplicitato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che non solo ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ma altresì istituito un'Autorità europea specificamente dedicata alla tematica, nonché fissato talune procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Parimenti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non tralascia la questione. Difatti, l'art. 37 sancisce espressamente che tanto un livello elevato di tutela dell'ambiente quanto il miglioramento della sua qualità debbano essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione insiste molto su quest'ultimo aspetto: se da un lato il Titolo XX prevede un elevato livello di protezione ambientale integrato e garantito dalle politiche dell'UE, dall'altro l'art. 3 stabilisce che l'Unione europea debba mirare a un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Appare dunque evidente come le politiche dell'Unione siano principalmente orientate alla tutela ambientale.

Analizzando la legislazione europea in tema di sicurezza alimentare, emerge lampante come la stessa sia fortemente orientata dalla necessità di offrire garanzia «*food safety and quality*» ed è in tal senso che trova spiegazione l'importanza data agli aspetti qualitativi della sicurezza alimentare, soprattutto per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Nel cospicuo numero di aree tematiche oggetto di iniziative istituzionali europee è ricompresa l'origine e la tracciabilità dei prodotti esportati e commercializzati nell'UE, i regimi di certificazione e marchi di qualità per prodotti agricoli e alimentari, la legislazione sull'etichettatura per garantire scelte informate e alimentazione sicura ai consumatori, le limitazioni all'utilizzo di pesticidi in agricoltura e alla produzione di OGM, le misure di sicurezza nell'imballaggio e nel trasporto di prodotti agroalimentari, il complesso sistema di monitoraggio e controllo contro le frodi alimentari e, infine, gli accordi

commerciali regionali e internazionali, anche nell'ambito OMC, su cui dirà ampiamente Edoardo Rossi, con disposizioni riguardanti la cooperazione in materia di sicurezza alimentare.

Proprio quest'ultimo settore d'azione sembra quello di maggiore rilevanza ai fini del tema ivi trattato, in quanto idoneo a riconoscere all'Unione europea il ruolo di importante attore nel commercio globale di prodotti agroalimentari attraverso la conclusione di numerosi accordi con Stati extra-UE, contribuendo, in tal modo, allo sviluppo di standard internazionali in materia di «sicurezza alimentare», sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Tra l'altro, in tempi assai recenti, l'Unione ha elaborato la Strategia *Farm to Fork*, strumento chiave dell'*European Green Deal*. La produzione alimentare non è da intendersi esclusivamente come un servizio essenziale che deve essere assicurato, ma al tempo stesso rappresenta anche una fonte di reddito. La filiera agroalimentare dell'UE, che garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento a circa 400 milioni di cittadini, è un importante settore economico dell'UE. È però stato scientificamente provato che tale settore impatta direttamente sull'ambiente, giacché, come osservatore dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), i sistemi alimentari producono circa un terzo delle emissioni di gas serra a livello mondiale. Partendo dal presupposto che tutti gli aspetti della produzione alimentare – dalla lavorazione, alla vendita, dall'imballaggio al trasporto degli alimenti – contribuiscono in larga misura all'inquinamento e tenendo ben in considerazione la stretta connessione esistente tra l'ambiente e il sistema alimentare, attraverso tale Strategia l'Unione mira a ridurre l'impronta ambientale dei sistemi alimentari e, al tempo stesso, non solo rafforzare la resilienza alle crisi, ma anche continuare a garantire che anche le generazioni future abbiano a disposizione alimenti sani a prezzi accessibili.

La strategia *Farm to Fork* è un piano decennale elaborato dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. La stessa non ha di per sé natura vincolante, quanto piuttosto è finalizzata a orientare gli Stati membri nella modifica e nell'implementazione norme e leggi già in vigore.

5. Uno sguardo ai profili di diritto comparato

In linea generale, la tutela ambientale e le implicazioni che essa ingenera sulla sicurezza alimentare assumono rilievi marcati nel quadro comparato, con specifico riguardo alla «vocazione intergenerazionale». In questo modo, gli strumenti posti a tutela non devono considerare solamente il tempo presente, ma avere un'ottica di lungo periodo, per tenere in debita considerazione le conseguenze sulle generazioni future e dando concreta applicazione al principio solidaristico.

Pur con le naturali differenze che derivano dai diversi percorsi storici, culturali e sociali, molte carte costituzionali, come osserva Giuliaserena Stegher, tutelano l'ambiente e i diritti strettamente connessi.

A titolo meramente esemplificativo si ricordano taluni casi, come quello tedesco. Nell'ordinamento germanico, l'art. 20 del *Grundgesetz* dispone che sia lo Stato, responsabile verso le generazioni future, a tutelare le fondamentali condizioni naturali di vita [*natürlichen Lebensgrundlagen*] e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario⁴.

La Costituzione portoghese non solo include tra i compiti fondamentali dello Stato la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale del popolo portoghese, la difesa della natura e dell'ambiente, la preservazione delle risorse naturali e la funzione di assicurare una corretta utilizzazione del territorio, ma pone anche una specifica disposizione a tutela dell'ambiente, che sancisce che: «*Tutti hanno il diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato e hanno il dovere di difenderlo*». A tal fine, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, questo compito spetta allo Stato, per mezzo di propri organismi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, con l'obiettivo di

4. Peraltro, lo scorso 24 marzo 2021, il Tribunale Costituzionale Federale tedesco ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della Legge sulla protezione del clima del 12 dicembre 2019 (KSG). Nello specifico, l'organo di controllo ha ritenuto incompatibili con i diritti fondamentali gli obiettivi nazionali di protezione del clima e i volumi annuali di emissioni ammessi fino al 2030. A tal proposito, si v. A. De Petris, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?* Disponibile su <https://ceridap.eu/protezione-del-clima-e-dimensione-intertemporale-dei-diritti-fondamentali-karlsruhe-for-future/?lng=>.

«prevenire e controllare l'inquinamento e i suoi effetti e le forme pregiudizievoli di erosione; [...] promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni; [...] promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle varie politiche di ambito settoriale; promuovere l'educazione ambientale e il rispetto per i valori dell'ambiente; [...]».

Nel quadro europeo, però, è la Costituzione ungherese a essere particolarmente innovativa e specifica, giacché l'art. XX sancisce che non solo tutti abbiano diritto alla salute fisica e mentale, ma altresì che *«lo Stato promuove l'effettiva applicazione di tale diritto attraverso un'agricoltura priva di organismi geneticamente modificati, garantendo l'accesso ad alimenti e acqua potabile sani, organizzando la sicurezza sul lavoro e l'offerta di assistenza sanitaria, sostenendo lo sport e il regolare esercizio fisico e garantendo la protezione dell'ambiente»*.

Anche in altri ordinamenti comparati è possibile ravvisare un'attenzione costituzionale più o meno esplicita alla sicurezza alimentare. Pur con le naturali differenze che derivano dai diversi percorsi storici, culturali e sociali, molte carte costituzionali tutelano l'ambiente e i diritti connessi.

Benché siano numerose le Costituzioni che dedicano specifiche disposizioni al tema dell'alimentazione, la stessa è però declinata in molteplici forme e modi, dal momento che alcuni ordinamenti tutelano il «diritto al cibo», altri invece la «libertà dalla fame», altri ancora tutelano la «sovranità alimentare». Tali clausole assumono senso e significato in ragione delle specifiche esperienze, giacché sono molto diffuse in ordinamenti ove le percentuali di malnutrizione e di difficoltà di accesso all'acqua potabile sono molto alte.

Nonostante l'esigenza di inserire specifiche disposizioni a livello costituzionale sia frutto di una tendenza degli ultimi anni, le innovazioni più peculiari si registrano nelle aree più arretrate. Difatti, è nel costituzionalismo latino-americano che è possibile rinvenire casi peculiari, volti a riconoscere una vera e propria soggettività giuridica alla natura, destinataria di particolari diritti. Anche se la formulazione testuale si presenta secondo modalità diverse, il tema del *«Buen vivir»* latino-americano, seppur di difficile definizione, trova attuazione nei casi dell'Ecuador e della Bolivia. Questo concetto, che nel modello sudamericano

rappresenta non solo una idea-guida per l'azione di movimenti o per la realizzazione di politiche, ma assume addirittura rilievo costituzionale ed è posto a fondamento delle istituzioni statali, potrebbe diventare un riferimento teorico e politico per le società europee.

Quello che sta emergendo in maniera preponderante è un binomio di non poco conto, che mette in competizione (se non in contrapposizione) due visioni del mondo diametralmente opposte: da un lato quella occidentale, dall'altra quella del latino-americana, nel complesso bilanciamento del rapporto degli individui con la società, la natura, la cultura, il sistema economico, il cambiamento climatico e la diminuzione delle risorse. La crisi attuale, dapprima economica e poi pandemica, pone in evidenza come la traiettoria del percorso attuale sia insostenibile e debba essere orientata in direzioni completamente diverse.

6. La responsabilità civile e penale nel settore alimentare e la tutela del consumatore

Arriviamo così all'analisi dell'evoluzione giuridica e culturale del diritto alimentare riferita all'ambito civilistico; indagine che, iniziando dallo studio delle fonti, deve tener conto della loro frammentarietà e disomogeneità, non superata dalla loro codificazione di primo e secondo livello. Nell'esperienza italiana, infatti, ad un primo intervento con la legge che ha perseguito il riordino delle discipline consumeristiche (l. n. 281/1998), ha fatto seguito la redazione del più ampio Codice del consumo. Questa duplice sistematizzazione, peraltro, è stata inoltre accompagnata dall'opera del legislatore europeo, anch'esso impegnato nell'evidenziare la stratificazione ed il consolidamento del diritto comunitario in materia, noto come *acquis communautaire* (con riferimento anche a: *draft common frame of reference*, Commissione von Bar, Dir. 83/2011/UE).

La rappresentazione dell'integrazione ed il coordinamento tra fonti comunitarie, in posizione di primato con quelle nazionali (che alcuni autorevoli civilisti descrivono efficacemente in termini di diritto italo-comunitario), appare assolutamente pregnante e centrale nella costruzione complessiva del presente studio.

Significativo, in questa prospettiva il taglio offerto dal contributo di Roberta Bonini che spiega come nel Codice del consumo, che espres-

samente si dichiara inserito ed ossequioso della gerarchia delle fonti comunitarie, traspaiono principi destinati ad estendersi a settori non prettamente consumeristici e con tale efficacia da influire su categorie più generali. Ne sono rinvenibili vari esempi già nelle disposizioni di apertura, ma dettagliatamente li si ritrova anche in raggruppamenti di disposizioni pensate per disciplinare alcuni tra gli argomenti più impattanti sulla vita delle persone: vengono dunque in rilievo gli artt. 102-113 per l'aspetto legato alla sicurezza, gli artt. 114-127 per l'aspetto legato alla responsabilità e gli artt. 128-135 scritti in tema di garanzia.

Quanto mai attuale e interessante, allora, la riflessione volta a ricercare – e valutare – l'influenza che i principi consumeristici sono in grado di determinare su altre regole già presenti nel sistema giuridico.

Nel contesto delineato particolare rilievo assume la prospettiva di analisi dello studioso civilista, attento al tema della responsabilità civile nel settore agroalimentare, improntata al principio di precauzione, quale supremo garante del diritto alla salute, e di quella sulla responsabilità del produttore confluita nel Codice del consumo.

Nella ricostruzione della disciplina particolare attenzione è rivolta dall'Autrice alle particolarità che caratterizzano il prodotto alimentare, tenendo conto che la normativa nazionale in tema di responsabilità del produttore è stata pensata, al contrario, per i prodotti industriali. Pur trattandosi di un bene di consumo, a differenza degli altri prodotti, l'alimento, da un lato, non entra semplicemente in contatto con il consumatore, ma ne penetra la struttura biologica, insinuandosi nel suo stesso organismo, dall'altro il godimento stesso del bene è strettamente correlato al diritto alla salute, nonché al diritto di autodeterminazione nelle scelte di vita di ciascun individuo.

D'altra parte, l'evoluzione culturale sull'alimentazione e sul cibo e l'insorgere di «movimenti» (basti pensare ai vegetariani e ai vegani) tradottisi in veri e propri stili di vita hanno sicuramente enfatizzato questo secondo aspetto, tanto che taluno ha affermato che il consumo di alimenti sia sussumibile fra i «dati sensibili» agli effetti della *privacy*.

Anche nel diritto alimentare, quindi, il diritto all'informazione diviene funzionale ed essenziale per il diritto all'autodeterminazione dell'individuo quale manifestazione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato: autodeterminazione nelle scelte sulla propria salute come nelle scelte alimentari. In altri termini, il consumatore ha drit-

to non solo di fruire di prodotti non dannosi per la salute o comunque nocivi, ma anche di sceglierli con consapevolezza e cognizione.

La conoscenza di tutte le informazioni relative al prodotto alimentare è così imprescindibile non solo per evitare un'alimentazione scorretta e/o dannosa per il consumatore, ma più semplicemente per consentire la realizzazione di un certo stile di vita.

Resta da chiedersi in che misura il risarcimento del danno risulta essere una soluzione idonea – anche se probabilmente non l'unica – sia per i casi di prodotti dannosi/nocivi per la salute, sia in caso di violazione del diverso diritto all'autodeterminazione nelle scelte alimentari.

E sempre nell'ambito della responsabilità civile lo studio ci condurrà a verificare se il risarcimento del danno, rimedio certamente utile per il singolo e diretto danneggiato, sia sufficiente a tutelare altri profili e situazioni comunque strettamente connesse all'evento dannoso.

Una ricerca complessa che, come si vuole far emergere già da queste considerazioni preliminari, accompagna ad una impostazione metodologica più tradizionale, che considera il ruolo che i soggetti pubblici e privati sono chiamati a svolgere a garanzia della sicurezza alimentare, l'analisi e la definizione degli ambiti nei quali il contesto della somministrazione di sostanze alimentari assumono significati specifici, in relazione alla situazione ed ai valori emergenti.

Al ruolo rilevante e alle modalità di controllo che i soggetti pubblici devono svolgere in materia di sicurezza alimentare si affiancano, infatti, i soggetti privati specialmente se si considerano le scelte che il legislatore ha fatto nel permettere che molti aspetti legati alla sicurezza alimentare, seguendo la logica dell'autocontrollo, siano sostanzialmente demandati a soggetti interessati alla causazione del rischio. In buona sostanza, le scelte legislative sugli aspetti legati all'identificazione dei rischi, sui soggetti deputati ai controlli, sulle maggiori o minori aree di libertà di azione dei privati (profili che secondo alcuni potrebbero assurgere a sostanziali atti di deresponsabilizzazione del soggetto pubblico) e che, come osservato, hanno una sicura ricaduta in termini di risarcimento.

D'altro canto, anche la prospettiva del diritto penale nell'ambito del settore agro-alimentare, come emerge dalle riflessioni di Cecilia Asciani, risulta oggi orientata più che a limitare la sua azione alla tradizionale funzione repressiva dell'illecito, piuttosto a svolgere un ruolo propulsivo, volto a orientare le condotte degli operatori del settore.

Ma esistono ambiti nuovi in relazione, appunto, a valori emergenti, nei quali il contesto della somministrazione di sostanze alimentari assume significati specifici: così le questioni che riguardano la sicurezza connessa alle forme di alimentazione nel contesto della sanità e della scuola, così la qualità e la sicurezza legate all'alimentazione artificiale del soggetto debole che non può alimentarsi ordinariamente e che può evidenziare forme specifiche di responsabilità della struttura, del personale medico e paramedico, ed *in primis* del produttore della sostanza utilizzata.

Così ancora le procedure legate alla scelta degli alimenti ed alle loro quantità ma, più recentemente, alla disquisizione sulle possibili scelte ricadenti su diete (necessarie o voluttuarie) e sull'opportunità di chiedere esenzione dal relativo servizio, da sostituirsi con forme di autogestione e/o autoproduzione.

Per altro verso, sarebbe riduttivo e parziale limitare l'oggetto della ricerca sulla sicurezza alimentare ai profili direttamente connessi alla persona. Oggi il tema deve necessariamente inquadrarsi in una dimensione planetaria, globale, che tenga conto del contesto ambientale più ampio, ricomprendendo soggetti non solo umani e dando all'ambiente il suo giusto rilievo. Un principio di allargamento dell'indagine legata alla filiera ed alla catena alimentare resa evidente anche dalla più recente normativa, ad esempio, sui mangimi per uso animale, sui prodotti in uso in agricoltura, sulla protezione di particolari specie animali immediatamente influenti sul settore agroalimentare e sulla filiera alimentare.

Infine, ma non certo ultimo, lo spazio dedicato al rapporto intercorrente tra informazione-consapevolezza-consenso (guardati quale insieme e concatenazione di momenti giuridicamente rilevanti), giacché eventuali carenze sono dense di implicazioni sia sotto il profilo della responsabilità civile e penale, che sul versante della validità dei negozi giuridici. Vizi informativi che possono riguardare l'indicazione del prodotto, delle sue componenti, delle sue origini, dei marchi, dei disciplinari di produzione, delle qualità promesse ed altre caratteristiche determinanti del consenso.

Profilo informativo che si lega alla consapevolezza del consumatore e di tutti i soggetti coinvolti, che deve accompagnare necessariamente le fasi «della vita» del prodotto alimentare.

